C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031) (5.5.0)

D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6318
Criteri per l'individuazione degli Enti locali beneficiari di contributo per la redazione di Piani di emergenza comunali ed intercomunali (art. 4, c. 11, l.r. 16/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l. 24 febbraio 1992, n. 225 che all'art. 15 recita: «Il Sindaco è autorità di protezione civile e al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari»;

Visto il d.lgs. 112/98 che attribuisce alle Regioni compiti di programmazione ed indirizzo nella pianificazione in materia di Protezione Civile;

Vista la l.r. 16/2004, che all'art. 2, comma 2, lettera b), assegna ai comuni il compito di redigere il piano di emergenza comunale o intercomunale, sulla base delle direttive regionali, anche in forma associativa ed, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, ai sensi del d.lgs. 267/2000, quale strumento più adeguato per soddisfare gli adempimenti previsti in capo al Sindaco dalla normativa vigente;

Vista la l.r. 16/2004 che, all'art. 4, comma 11, prevede che la Regione Lombardia, sentita la competente commissione consiliare, adotti le direttive per la pianificazione di emergenza degli enti locali;

Richiamata la d.g.r. n. 8/4732 del 16 maggio 2007 con cui è stata approvata, a seguito del parere della competente commissione consiliare, la revisione della «Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali», che costituisce pertanto l'attuale riferimento per la redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali sul territorio regionale;

Dato atto che, in attuazione di precedenti provvedimenti di Giunta regionale (d.g.r. n. 6/44922/99 – d.g.r. n. 6/46704/99 – d.g.r. n. 7/312/2000) il 38% dei Comuni della Regione Lombardia si è dotato di piano di emergenza, redatto singolarmente od in forma associativa, come previsto dalla normativa vigente (d.lgs. 267/2000);

Ritenuto necessario:

- concorrere, in considerazione di quanto sopra, alla redazione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali, sostenendo economicamente le iniziative che verranno proposte dai Comuni – singoli od associati – nonché dalle Comunità Montane, che si saranno fatti parte attiva del processo di elaborazione dei piani di emergenza, in attuazione del principio di sussidiarietà;
- promuovere la redazione di piani di emergenza intercomunali ad opera di comuni associati e comunità montane (ai sensi della l.r. 16/2004, art. 2, comma 2-b), al fine di accrescere il numero dei Comuni beneficiati, nell'ottica del contenimento delle spese e della maggiore efficacia dell'iniziativa;
- definire appositi criteri tecnici, connessi con le problematiche di rischio più significative e con l'assetto della struttura locale di protezione civile, atti ad individuare i Comuni e le Comunità Montane ove risulti prioritario procedere alla redazione dei piani di emergenza, attraverso apposito contributo economico regionale;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale – ha elaborato a partire dal 2005 il PRIM – Programma Regionale Integrato per la Mitigazione dei Rischi, mediante il quale sono state individuate le aree a maggiore rischio integrato sul territorio regionale, anche con l'utilizzo di specifici indicatori di rischio, derivanti dalla normativa vigente in ciascun settore trattato;

Dato atto altresì che il dirigente della struttura competente riferisce che i criteri tecnici definiti nell'Allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, sono coerenti con i contenuti del PRIM, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- la l. 267/98 e il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po (d.p.c.m. 24 maggio 2001) impongono ad alcune categorie di comuni la predisposizione del piano di emergenza comunale, almeno per le aree a rischio individuate;
- in materia di rischio industriale, la normativa vigente (d.lgs. 334/99) individua nel Sindaco una figura centrale nella gestione dell'emergenza soprattutto per le comunicazioni nei confronti della popolazione coinvolta in eventuali incidenti esterni alle aziende ad elevato rischio, prevedendo che il Piano di Emergenza Esterno delle aziende sia integrato nel piano di emergenza comunale;
- la l. 265/99, art. 12, trasferisce al Sindaco il compito dell'informazione alla popolazione delle situazioni di rischio presenti sul territorio comunale;
- la normativa sismica vigente, revisionata a seguito del sisma avvenuto in Puglia e Molise nel 2002 e recepita con d.g.r. 7/14964/2003 ha comportato una ri-classificazione del territorio regionale rispetto al rischio sismico;
- la l. 353/2000 e la d.g.r. 8/3949 del 27 dicembre 2006 – Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – assegnano agli enti locali un ruolo fondamentale nell'attività di contrasto e mitigazione del rischio incendi boschivi;
- nel corso degli ultimi anni sul territorio della Regione Lombardia si sono verificate emergenze di varia origine (naturale ed antropica), denotando la necessità di affrontare la gestione delle attività in modo sempre più organizzato, al fine di ridurre le conseguenze degli eventi calamitosi;

Ritenuto altresì opportuno assicurare, già in fase di predisposizione dei piani, la congruità tra la pianificazione di livello comunale e quella di livello provinciale, ai sensi della l.r. 16/2004, art. 3, comma 3;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto di contribuire alla redazione dei piani di emergenza comunali o intercomunali, in particolare per i comuni che ne sono sprovvisti, ma anche per quelli che intendano aggiornare quello vigente, supportando l'iniziativa mediante l'erogazione di specifico contributo economico nella misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile;

Preso atto che i criteri di cui trattasi sono stati confrontati e condivisi con le Amministrazioni Provinciali in data 23 ottobre 2007 e 13 novembre 2007 nell'ambito del Tavolo Politico-Istituzionale di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia ed Unione Province Lombarde (UPL) in data 12 giugno 2007;

Ritenuto pertanto di approvare i sopra descritti criteri per l'individuazione del contributo per la redazione di piani di emergenza comunali o intercomunali, come riportato all'Allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

Ritenuto di destinare all'iniziativa in oggetto, conformemente alle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'anno 2007, un importo complessivo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00), da imputarsi all'UPB 4.3.1.2.11.6297 per l'anno 2008 del Bilancio pluriennale 2007/2009;

Vista la l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'individuazione degli enti locali beneficiari di contributo per la redazione di piani di emergenza comunali ed intercomunali, secondo quanto riportato nell'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di destinare per le finalità dell'iniziativa di cui al precedente punto l'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00), da imputarsi all'UPB 4.3.1.2.11.6297 per l'anno 2008 del Bilancio pluriennale 2007/2009;

3. di demandare al dirigente della struttura regionale competente l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

——— • ———

ALLEGATO A)

Criteri per l'individuazione degli Enti locali beneficiari di contributo per la redazione di piani di emergenza comunali ed intercomunali, conformemente alla «Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti locali» (d.g.r. 8/4732 del 16 maggio 2007)

1) Generalità

Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 16/2004, promuove, anche con un supporto economico, la redazione di piani di emergenza comunali ed intercomunali, redatti secondo le direttive regionali.

Per l'individuazione degli Enti Locali beneficiari del contributo regionale, si precisa quanto segue:

a) verranno prese in considerazione sia le richieste di predisposizione di nuovi piani, sia le richieste per l'aggiornamento di piani esistenti, da elaborare conformemente alla «Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli enti locali», approvata con d.g.r. 8/4732 del 16 maggio 2007 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 – 1º Suppl. Straord. del 24 luglio 2007);

b) per facilitare la redazione dei piani di emergenza da parte dei comuni più piccoli, viene promossa l'associazione tra comuni per la predisposizione di piani di emergenza intercomunali, anche al di fuori delle aree di montagna;

c) in relazione al punto b) ed ai fini dell'erogazione del contributo, si evidenzia che i piani di emergenza intercomunali dovranno essere costituiti da tanti piani di emergenza comunali quanti saranno i comuni aderenti all'iniziativa; sarà pertanto opportuno dare priorità ai Comuni sprovvisti di piano e procedere all'aggiornamento di quelli eventualmente esistenti, solo se necessario ad assicurare l'omogeneità del piano intercomunale;

d) verranno finanziati i piani che risulteranno idonei, secondo i criteri di seguito descritti, sulla base della graduatoria conseguentemente determinata e sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie;

e) in caso di parità di punteggio per le domande che risulteranno al termine della graduatoria, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti al finanziamento di tutte, verrà data precedenza alle domande secondo la loro data di presentazione; faranno fede la data e l'ora di ricevimento indicati nel protocollo regionale;

f) nell'ambito del processo di informatizzazione della Regione Lombardia, i beneficiari del contributo dovranno provvedere al caricamento obbligatorio, su apposito portale web, di una sintesi dei piani di emergenza comunali, che consentirà agli utenti istituzionali interessati (regione, province e prefetture, comunità montane, comuni) di accedere al mosaico di alcuni dati di interesse generale. La D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale si riserva inoltre la possibilità di mettere a disposizione una procedura informatizzata per la compilazione dei piani di emergenza in argomento;

g) i soggetti che risulteranno beneficiari di contributo, sia in forma singola che associata, non potranno ottenere ulteriori contributi regionali per la medesima finalità da Regione Lombardia per i 3 anni successivi alla presentazione del piano.

2) Soggetti beneficiari

I soggetti che potranno presentare la domanda per accedere al contributo regionale sono, ai sensi del d.lgs. 267/2000:

a) Comuni singoli;

b) Consorzi di Comuni;

c) Unioni di Comuni;

d) Associazioni di Comuni limitrofi;

e) Comunità Montane.

Ogni Comune potrà inoltrare una sola domanda, singolarmente o in forma associata, con delega scritta ad un Comune capofila, ovvero attraverso la Comunità Montana di riferimento, sempre su delega scritta alla stessa.

Non saranno consentite aggregazioni o disaggregazioni tra beneficiari di contributo successivamente alla determinazione della graduatoria, pena la revoca del contributo.

3) Interventi e spese ammissibili a contributo

Le spese ammesse a contributo potranno essere relative solamente a:

– incarico di prima redazione, o aggiornamento, del piano di emergenza relativo a tutti i rischi presenti sul territorio;

– rimborso delle spese sostenute dall'ente per il personale dipendente incaricato della redazione del piano, ai sensi della normativa vigente, qualora questo venga redatto internamente;

– incarico per un supporto esterno specialistico nella stesura del piano, qualora il piano venga redatto internamente all'ente.

Non saranno ammesse le spese per:

- studi di settore specifici a livello comunale (es. studio idrogeologico ai sensi della l.r. 12/2005, realizzazione database cartografico, ...);
- l'acquisto di software ed hardware utilizzati per la redazione, l'aggiornamento, la consultazione e l'utilizzo in emergenza, o esercitazione, del piano di emergenza comunale/intercomunale (software GIS e database, desktop e notebook, stampanti, plotter, ecc.);
- contributi ad organizzazioni di volontariato (gruppi comunali ed associazioni) per la redazione, o il supporto alla redazione del piano di emergenza comunale;
- mezzi, materiali ed attrezzature di qualsiasi genere, anche se utilizzati nell'applicazione del piano di emergenza comunale;
- ogni altra spesa differente da quelle espressamente ammesse a contributo.

Non saranno ammesse domande inerenti a piani di emergenza per la cui redazione risultino già affidati i relativi incarichi precedentemente al 24 luglio 2007, data di pubblicazione della «Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti locali», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, n. 30, 1º Suppl. Straord.

4) Requisiti dei piani di emergenza

Il piano di emergenza comunale/intercomunale finanziato con il contributo regionale dovrà avere i seguenti requisiti indispensabili:

– essere redatto conformemente alla «Direttiva regionale per la pianificazione di emergenza degli Enti locali», approvata con d.g.r. 8/4732 del 16 maggio 2007;

– essere predisposto in formato digitale e tale da consentire l'elaborazione della cartografia e delle banche dati da parte delle strutture provinciale e regionale; in particolare la cartografia dovrà essere fornita, oltre che in formato raster, nei file vettoriali originari (es. shp, dwg), compatibili con gli standard cartografici regionali. Le banche dati dovranno essere consultabili con software commerciali di uso comune e non dovranno richiedere l'installazione di nessuna specifica interfaccia di consultazione;

– esserne verificata la congruenza con la pianificazione di livello provinciale ai sensi della l.r. 16/2004, art. 3, comma 3; a tal fine, il piano dovrà essere inviato – su supporto digitale – alla Provincia di competenza, per la valutazione da rendere entro 90 giorni dalla data di ricezione, trascorsi i quali il piano sarà ritenuto congruente.

I beneficiari del contributo dovranno inoltre provvedere al caricamento della sintesi informativa del piano di emergenza sull'apposito portale web, secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dalla competente struttura regionale.

La D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale si riserva inoltre la possibilità di mettere a disposizione una procedura informatizzata per la compilazione dei piani di emergenza in argomento;

5) Criteri per l'assegnazione dei punteggi

La graduatoria per l'assegnazione dei contributi verrà definita attribuendo i seguenti punteggi:

Comuni a rischio idrogeologico con aree perimetrale ai sensi della l. 267/98 e successivi aggiornamenti, o con presenza di fasce fluviali perimetrate ai sensi del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po – d.p.c.m. 24 maggio 2001 e successivi aggiornamenti).	**Massimo 30 punti.** **15 punti** per Comuni con fasce fluviali PAI. **20 punti** per Comuni con aree 267. **30 punti** in caso di coesistenza di aree 267 e fasce fluviali PAI.
Comuni con presenza di insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante, ai sensi del d.lgs. 334/99 («Seveso 2») e del d.lgs. 238/2005 («Seveso 3»).	**Massimo 30 punti.** **15 punti** fino a 3 aziende RIR. **20 punti** da 3 a 5 aziende RIR. **30 punti** oltre 5 aziende RIR. Per l'assegnazione del punteggio verrà considerata la presenza sul territorio comunale di aree perimetrate secondo il Piano di Emergenza Esterno dell'industria in oggetto, anche per industrie non legalmente residenti nel Comune interessato.
Comuni a rischio sismico classificati ai sensi dell'o.p.c.m. n. 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni a livello nazionale e regionale (o.p.c.m. n. 3519/2006 e d.g.r. 7/14964 del 7 novembre 2003).	**15 punti** ai comuni in «classe 2»; **5 punti** ai comuni in «classe 3». In caso di piani realizzati in forma associata il punteggio verrà assegnato considerando la classe più elevata.
Comuni interessati da incendi boschivi dal 1997 al 2005 (d.g.r. 8/3949 del 27 dicembre 2006 – Piano regionale AIB 2006).	**Massimo 10 punti.** Il punteggio verrà assegnato sulla base degli indici di rischio del Piano regionale AIB, secondo incrementi di 2 punti per ciascun livello.
Comuni colpiti da eventi calamitosi, dal 1998 in poi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri, *solo se non interessate dalle casistiche di cui ai punti precedenti*.	**5 punti.**
In caso di domande avanzate in forma associata.	**5 punti**
In caso di domande singole da parte di comuni sprovvisti di piano di emergenza o associate in cui almeno il 50% dei comuni siano sprovvisti di piano di emergenza.	**5 punti.**

N.B.: Per la compilazione della graduatoria, la verifica del possesso dei predetti requisiti avverrà sulla base dei dati relativi a ciascun criterio disponibili presso le competenti strutture di Regione Lombardia, aggiornati alla data di scadenza per la presentazione delle domande stesse.

Per i piani realizzati in forma associata, i punteggi verranno assegnati in presenza di almeno un comune interessato dalle casistiche previste in tabella.

6) Determinazione ed erogazione del contributo – Decadenza e revoca del contributo

L'importo complessivo stanziato per l'iniziativa ammonta ad € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria per € 448.500,00 sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e € 551.500,00 per l'anno 2008.

Il contributo massimo erogabile sarà in ogni caso pari all'80% della spesa effettivamente sostenuta e documentata (fatto salvo l'ultimo beneficiario in graduatoria che potrà usufruire di una quota pari al residuo disponibile).

L'erogazione del contributo spettante avverrà in due fasi:

- 25% alla trasmissione del provvedimento di affidamento dell'incarico per la redazione del piano;
- 75% alla consegna del piano di emergenza e della relativa documentazione contabile.

Per la determinazione del contribuito, vengono individuate le seguenti fasce, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006 (dati contenuti nell'Annuario Statistico della Regione Lombardia – aggiornamento 2007):

- In caso di domande presentate da comuni singoli:

a) Fascia 1 – Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti: max 5.000,00 euro;

b) Fascia 2 – Comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 10.000 abitanti: max 4.000,00 euro;

c) Fascia 3 – Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti: max 3.000,00 euro.

- In caso di domande presentate in forma associata, vengono individuate le seguenti ulteriori fasce, sulla base del numero di comuni interessati dalla singola domanda:

d) Fascia 4 – Domande relative da 2 a 5 Comuni: contributo massimo (derivante dalla media della popolazione) x 2

e) Fascia 5 – Domande relative da 5 a 10 Comuni: contributo massimo (derivante dalla media della popolazione) x 3

f) Fascia 6 – Domande relative a oltre 10 Comuni: contributo massimo (derivante dalla media della popolazione) x 4.

Le domande idonee, ma non ammesse a contributo a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, potranno essere finanziate a discrezione insindacabile di Regione Lombardia, sulla base della graduatoria approvata, nei 24 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, derivanti dalle rinunce e dalle revoche di piani prioritariamente ammessi a contributo, oppure nel caso venissero reperite ulteriori risorse nel bilancio regionale.

In questo caso, i beneficiari saranno soggetti alla stessa tempistica qui prevista, la cui data di inizio sarà quella di pubblicazione del relativo nuovo provvedimento di assegnazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7) Tempistica di consegna dei piani di emergenza e procedura di invio

I piani di emergenza ammessi al contributo regionale – di cui al punto 4) e previa verifica della congruenza con la pianificazione provinciale – dovranno pervenire a Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, entro il termine perentorio di 18 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pena la revoca del contributo stesso.

Eventuali proroghe, solo se motivate da cause oggettivamente determinabili, potranno essere richieste a Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile entro 3 mesi dalla scadenza del termine ultimo di consegna; sarà discrezione di Regione Lombardia– U.O. Protezione Civile, esaminate le motivazioni, concedere o meno la proroga, comunicando l'esito dell'istanza entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Il piano in formato digitale e in copia singola, dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione contabile attestante le spese sostenute, per le verifiche necessarie all'erogazione del saldo del contributo, nonché dall'attestazione dell'avvenuta verifica di congruità con la pianificazione provinciale.